

Schema di Convenzione
per la fornitura di Arredi Scolastici e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di arredi scolastici e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto _"_____" " relativo alla gara a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, (ivi compreso il Capitolato Tecnico) , nonché dall'Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A"* (*Capitolato Tecnico*), l'*Allegato "B"* (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'*Allegato "C"* (*Offerta Economica del Fornitore*), l'*Allegato "D"* (*Modello di*

Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - e) **Data di Accettazione della fornitura**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura, coincidente con la data di esito positivo del collaudo di cui al successivo articolo 7
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto**: comprende le forniture di:
(per il lotto 1) – Arredi scolastici nel territorio geografico: Nord;
(per il lotto 2) – Arredi scolastici nel territorio geografico: Centro;
(per il lotto 3) – Arredi scolastici nel territorio geografico: Sud
 - h) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a:
Lotto 1: Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
Lotto 2: Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
Lotto 3: Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
 - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:

- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
 - 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di Arredi scolastici , nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
- 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire nei luoghi del territorio inerente al Lotto di cui si è reso aggiudicatario, i prodotti, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, quali il servizio di supporto alla progettazione, di consegna e montaggio, di garanzia, di assistenza e manutenzione, di call center e di reportistica, come specificati nel Capitolato Tecnico tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)_____.

3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione solo agli Ordinativi di Fornitura il cui valore, con riferimento ai prodotti da consegnarsi nel singolo luogo, non sia inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila);
4. Le predette forniture dovranno essere effettuate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e se migliorative nell'Offerta Tecnica.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici.) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) fornire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica e nel suo Allegato, i prodotti oggetto della presente Convenzione e ad eseguire i servizi connessi, nei limiti

- dell'importo massimo indicato nel precedente art. 4 e nel Capitolato Tecnico;
- b) garantire il perfetto funzionamento dei prodotti e l'assenza di vizi per una durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi, o per quella eventualmente superiore, dichiarata nell'Offerta Tecnica, a partire dalla Data di Accettazione della fornitura; La garanzia non comprende i difetti indicati al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.
 - c) per l'effetto della garanzia di cui alla precedente lett. b), prestare gratuitamente gli interventi di assistenza e manutenzione per una durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi, o per quella eventualmente superiore dichiarata nell'Offerta Tecnica, a partire dalla Data di Accettazione della fornitura, e nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico;
 - d) prestare gli interventi in garanzia di cui al precedente punto c) entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, o entro il minor termine dichiarato nell'Offerta Tecnica, successivi alla richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione contraente inviata tramite fax; sostituire i prodotti difettosi e/o parti degli stessi con altri nuovi, qualora non sia possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del prodotto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervento, consegnando comunque provvisoriamente all'Amministrazione Contraente - entro 2 (due) giorni lavorativi dall'intervento - un prodotto simile a quello oggetto dell'intervento pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione Contraente e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero dell'Ordinativo di Fornitura, la descrizione dell'intervento, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o dell'ultimazione dell'intervento);
 - e) garantire che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;
 - f) eseguire, qualora venga richiesto dall'Amministrazione Contraente e ciò sia previsto nel Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della planimetria di cui al medesimo Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il servizio base di

- supporto alla progettazione e il servizio aggiuntivo di supporto alla progettazione descritti al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico;
- g) garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio dei prodotti forniti per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque) dalla “Data di accettazione della fornitura”.
- h) il Fornitore, entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, dovrà mettere a disposizione della Consip un’immagine dei prodotti in formato GIF o JPEG, con risoluzione di 300 x 300 punti, su sfondo bianco come specificato al paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico.
- i) *(eventuale- qualora dichiarato in sede di Offerta Tecnica)* garantire la presenza di un centro di assistenza *in ogni regione (o alternativo- in ogni provincia)* del lotto in grado di assicurare il servizio di: supporto alla progettazione, consegna e montaggio, interventi in garanzia.
-

Articolo 7

Consegna, collaudo e accettazione

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nel luogo indicato nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano” (solo in presenza di adeguati mezzi di sollevamento ai piani), posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi o entro il minor termine indicato nell’offerta tecnica, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Fornitura;

4. In ogni caso il termine di consegna è prorogato di 15 (quindici) giorni per gli Ordinativi di Fornitura che siano stati emessi o per i quali la consegna debba essere effettuata nel mese di agosto o nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio..
5. Qualora al Fornitore pervengano Ordinativi di Fornitura da eseguire nel corso dello stesso mese e il cui importo complessivo superi il valore di *Euro 100.000,00 (centomila/00)* - a eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, come indicato al paragrafo 4.2 del capitolato tecnico, per i quali tale importo complessivo mensile è aumentato fino a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) - il Fornitore ha la facoltà di posticipare la consegna per quegli Ordinativi che, avuto riguardo all'ordine cronologico con il quale gli sono pervenuti, eccedano il predetto importo. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni Contraenti l'impossibilità di rispettare l'iniziale termine di consegna e la nuova data di consegna il cui termine di 45 giorni naturali e consecutivi o il minor termine indicato nell'offerta tecnica, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato superato il tetto massimo di importo.
6. La consegna si intenderà effettuata con la sottoscrizione del verbale di consegna redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovranno essere indicati: la "data ordine", la data del sopralluogo se previsto, la data dell'avvenuta consegna e posa in opera, la verifica dell'assenza di vizi apparenti, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo della consegna (assegnato dal Fornitore), il numero degli arredi (suddivisi per tipologia) oggetto del verbale di consegna, l'elenco degli arredi oggetto dell'Ordinativo.
7. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano a rendere liberi, da ogni impedimento che ostacoli la ricezione e l'installazione dei prodotti ordinati per la data della consegna, i locali sufficienti a riceverli; in caso contrario le Amministrazioni Contraenti dovranno avvertire, anche via fax o per posta elettronica, il Fornitore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la consegna. Qualora tale avviso non venga dato tempestivamente, il ritardo nella consegna non sarà imputabile al Fornitore.
8. Entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna (così come da verbale sottoscritto ai sensi del precedente comma 6)

i prodotti forniti verranno sottoposti a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei prodotti oggetto del Contratto di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia deciso, dandone notizia al Fornitore nella comunicazione di cui sopra, di procedere al collaudo a campione.

9. Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso ove prevista nel Capitolato Tecnico (informazioni sull'uso previsto, istruzioni sulla manutenzione); pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti hanno le predette caratteristiche e risultano funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato da un incaricato dell'Amministrazione Contraente e controfirmato da un incaricato del Fornitore, se presente.

10. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" consegnata.

Il collaudo si intenderà positivo anche nel caso in cui, entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna (così come da verbale sottoscritto ai sensi del precedente comma 6), l'Amministrazione Contraente non sottoponga i prodotti al collaudo di cui al precedente comma 8.

Articolo 8

Servizi connessi

1. Il Fornitore deve garantire, a partire dalla data indicata al precedente articolo 5, l'attivazione e l'operatività di un apposito servizio di ricezione chiamate ("Call Center") che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli ordinativi di fornitura, il relativo servizio dovrà essere prestato per tutta la durata della presente Convenzione e dei Contratti di Fornitura con le modalità e i termini indicati al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore deve rendere disponibili alla Consip, secondo il tracciato e le modalità indicate nell'Allegato "Flussi Datamart" al Capitolato Tecnico, i dati ivi richiesti ai fini di rendicontazione e monitoring.

Articolo 9

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi connessi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, nonché secondo le eventuali condizioni migliorative contenute nell'offerta tecnica.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione *delle forniture* oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
4. Il Fornitore si impegna ad applicare un ulteriore sconto pari al 3% sul valore complessivo dell'ordinativo di fornitura qualora quest'ultimo sia pari o superi gli importi previsti nel par. 4.3 del Capitolato Tecnico.
5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero

a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]*** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione e assistenza in garanzia di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), a seguito della riscontrata difettosità da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la prestazione del servizio di supporto alla progettazione di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
 - a) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa,
 - b) nella comunicazione dei numeri telefonici e di fax del call center, nonché nell'attivazione del call center medesimo di cui al precedente articolo 8, la Consip avrà facoltà di applicare al Fornitore una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Consip, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la messa a disposizione di un'immagine dei prodotti di cui al precedente articolo 6, comma 1 lettera h), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 250,00(duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di esito anche parzialmente negativo del collaudo di cui al precedente articolo 7, per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a caso fortuito o forza maggiore, dalla data del verbale di collaudo fino alla data della nuova consegna dei prodotti conformi al Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica verrà applicata al Fornitore una penale pari allo 0,3% del valore dei prodotti il cui collaudo abbia dato esito negativo, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere di diritto il Contratto di Fornitura se la nuova consegna non venga effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data del collaudo negativo.

8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "Schema delle Verifiche Ispettive" al Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave secondo quanto definito nel suddetto Capitolato e nell'allegato "schema delle verifiche ispettive", anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al precedente comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Articolo 13

Divieto di Subappalto

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Subappalto

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 14

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 15

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); *Articolo 7 (Consegna, collaudo e accettazione)*; *Articolo 8 (Servizi connessi)*; *Articolo 9 (Livelli di servizio)*; Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li ____ ____

[da inserire in caso di gara firmata digitalmente]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____